



Città di Imola

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E DELLE RELATIVE DEROGHE

- Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19/01/2011;
- Modificato con deliberazione C.C. n. 59 del 10/04/2015.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - DEFINIZIONI	2
TITOLO II - NORME TECNICHE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	3
CAPO 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI	3
ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 4 - ORARI E GIORNATE	3
ART. 5 - LIMITI MASSIMI	3
ART. 6 - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE	4
ART. 7 - ALLACCIAMENTO UTENZE ALLE RETI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DI DURATA INFERIORE ALLE 72 ORE	5
ART. 8 - EMERGENZE	5
CAPO 2 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA E SPURGO DI FOSSE BIOLOGICHE	6
ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART. 10 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE	6
ART. 11 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI	7
ART. 12 - PULIZIA E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, LATRINE E POZZI NERI	7
CAPO 3 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO	8
ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI	8
ART. 14 - ADEMPIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' NEI PUBBLICI ESERCIZI	9
Tabella 1 - Limiti per attività entro e fuori i pubblici esercizi.....	9
ART. 15 - ADEMPIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO	10
Tabella 2 - Limiti per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette a segnalazione.....	10
Tabella 3 - Limiti per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione	11
CAPO 4 - ATTIVITÀ AGRICOLE	13
ART. 16 - ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO STAGIONALE	13
ART. 17 - CANNONCINI ANTISTORNO	13
ART. 18 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDE	13
ART. 19 - VENTOLE ANTIGELO	13
CAPO 5 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE	14
ART. 20 - AUTODROMO E KARTODROMO	14
ART. 21 - ALTOPARLANTI	14
TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI	15
ART. 22 - MISURAZIONI E CONTROLLI	15
ART. 23 - DEROGHE	15
ART. 24 - CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA'	15
ART. 25 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	16
ART. 26 - MODULISTICA	16
ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI	16
ART. 28 - TRASPARENZA	17
AREE DI CUI ALL' ART. 4 CO. 1, LETT. A) DELLA L.Q. 447/95	18
Area Lungofiume	18
Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari.....	19

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento in esecuzione della disciplina nazionale¹ e regionale² disciplina la gestione della Città di Imola in materia di inquinamento acustico con riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.
2. Il Regolamento disciplina lo svolgimento di attività rumorose, anche provenienti da sorgenti in sede fissa, in particolare, di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile qualora comportino l'impiego di una qualunque sorgente sonora od effettuino operazioni rumorose.
3. Il Regolamento diviene parte integrante e sostanziale della Classificazione Acustica del territorio comunale, ove approvata, che è lo strumento che attribuisce a ciascuna parte del territorio i limiti di immissione e di emissione che devono essere rispettati secondo quanto previsto dalla Legge quadro n. 447/1995 e del Decreto Presidente Consiglio Ministri 14/11/1997 e relativi decreti di attuazione.
4. Sono escluse dal Regolamento le fattispecie previste dall'art. 659 del Codice Penale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Si definiscono:

- attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- rumorosa a carattere temporaneo qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito e/o legate ad ubicazioni variabili.

2. Sono soggette al presente Regolamento le seguenti attività:

- a) cantieri edili, stradali e assimilabili;
- b) manutenzione aree verdi, pulizia delle aree pubbliche e raccolta rifiuti urbani, pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, con macchinari ed impianti rumorosi;
- c) manifestazioni a carattere temporaneo quali: attività di intrattenimento presso pubblici esercizi esercitate a supporto dell'attività principale, concerti, spettacoli, feste popolari, feste da ballo, sagre, manifestazioni sindacali, di partito, di beneficenza, luna park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate o non, che producono inquinamento acustico e che hanno carattere di attività temporanee come definite al comma 1;
- d) attività agricole a carattere temporaneo e stagionale, svolte con macchinari mobili;
- e) particolari sorgenti sonore.

¹ art. 6 Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

² L.R. 09/05/2011 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", D.G.R. n. 45 del 21/01/2002 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11 della LR 9 maggio 2001 n.15"

TITOLO II - NORME TECNICHE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine e gli impianti in uso dovranno operare **in conformità alle direttive CE** in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. g) della Legge 447/95, gli **avvisatori acustici** potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
3. Al fine di garantire la preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere, la **segnaletica** di cantiere deve contenere tutte le informazioni utili su tempi e modi di esercizio, e su data di inizio e fine dei lavori.
4. Non si applica il **limite di immissione differenziale** e le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive tonali e/o a bassa frequenza.
5. Per i cantieri stradali devono essere rispettate le norme previste dal D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e dal relativo regolamento di attuazione.

ART. 4 - ORARI E GIORNATE

1. L'attività dei cantieri deve essere svolta nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nel rispetto della fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
2. L'esecuzione di **lavorazioni disturbanti** (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc...) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, betoniere, flessibili, seghe circolari, gru, ecc...) devono essere svolti nel rispetto delle seguenti fasce orarie feriali:
 - da ottobre ad aprile: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
 - da maggio a settembre: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

ART. 5 - LIMITI MASSIMI

1. Durante le fasce orarie di cui all'art. 4 comma 2 non dovrà mai essere superato il valore limite di **LAeq= 70 dB(A)** con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
2. Ai cantieri per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di **LAeq = 65 dB(A)** con tempo di misura $T_M \geq 10$ minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse se ubicato nel medesimo fabbricato.

ART. 6 - ADEMPIMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE

1. Le attività di cantiere che non siano in condizione di garantire gli orari e i limiti di rumore previsti negli articoli precedenti (art. 4 comma 2 e art. 5), necessitano di specifica **autorizzazione**. A tal fine va presentata la domanda al Comune, sulla modulistica predisposta, corredata dalla seguente documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

a) Elaborati grafici contenenti:

1. stralcio della mappa topografica (in scala adeguata) nella quale siano evidenziate l'area di cantiere e le aree circostanti, con la destinazione d'uso degli edifici;
2. planimetria dell'area di cantiere;
3. stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento ed alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore del cantiere;

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. dettagliata descrizione delle lavorazioni eseguite all'interno del cantiere, nonché dei macchinari utilizzati, tempi di utilizzo delle principali sorgenti, livelli di potenza sonora e di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori.
2. valutazione del periodo (giorni, orari, lavorazioni e macchinari) in cui è prevista la massima immissione di rumore all'interno dell'attività di cantiere, con indicazione dei livelli di pressione sonora previsti in facciata ai più vicini ricettori.
3. indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività di cantiere (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
4. descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente previsti per minimizzare il disturbo prodotto dalle sorgenti rumorose oggetto di richiesta di deroga, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
5. indicazione delle giornate e degli orari per i quali si richiede la deroga.
6. recapito del responsabile di cantiere.

2. Per la realizzazione di grandi infrastrutture, qualora non già depositata agli atti, va presentata una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

3. Ai cantieri posti in **aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997** e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia rispetto ai livelli dei rumori emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per tali ipotesi comunque è sempre richiesto il preventivo ottenimento dell'autorizzazione in deroga.

4. Il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione in deroga si conclude, previa acquisizione del parere di ARPA, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda al Comune.

5. Qualora ARPA non esprima parere, in modo da rispettare i termini di cui sopra, questo si intende favorevole.

6. Il responsabile del procedimento entro 20 giorni ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria alla completezza istruttoria del procedimento stesso. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

7. L'autorizzazione deve essere esposta sul luogo dove si svolge l'attività ed esibita agli organi di vigilanza preposti al controllo.

ART. 7 - ALLACCIAMENTO UTENZE ALLE RETI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DI DURATA INFERIORE ALLE 72 ORE

1. Per i cantieri stradali relativi agli **allacciamenti di utenze alle reti di erogazione dei servizi di pubblica utilità** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, teleriscaldamento) **di durata inferiore alle 72 ore** che non siano in grado di rispettare i limiti di rumore previsti all'art. 5, il Gestore del servizio deve richiedere annualmente al Comune di Imola una apposita autorizzazione.

2. La **domanda di autorizzazione annuale** deve essere corredata dalla seguente documentazione redatta da tecnico competente in acustica ai sensi della normativa vigente:

Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. dettagliata descrizione delle lavorazioni-tipo che saranno eseguite all'interno del cantiere, nonché dei macchinari utilizzati, tempi di utilizzo delle principali sorgenti, livelli di potenza sonora e di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive.
2. descrizione degli interventi di bonifica acustica eventualmente previsti per minimizzare il disturbo prodotto dalle sorgenti rumorose oggetto di richiesta di deroga, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

3. Il procedimento di autorizzazione si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda al Comune.

4. Il Gestore del servizio dovrà comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune di Imola (Polizia Municipale e Servizio Edilizia Privata e Ambiente e ad ARPA secondo le modalità indicate nell'autorizzazione rilasciata, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando le lavorazioni svolte in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

5. Ai cantieri posti in **aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997** e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura è sempre richiesto il preventivo ottenimento dell'autorizzazione in deroga secondo le modalità di cui all'art. 6.

ART. 8 - EMERGENZE

1. I cantieri edili e stradali attivati per il **ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità** (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pronto intervento per pericolo per l'incolumità della popolazione, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Regolamento, limitatamente al periodo necessario all'intervento di emergenza e pertanto di intendono autorizzati in deroga. Deve essere però data tempestiva comunicazione tramite fax alla Polizia Municipale indicando le attività, le tempistiche previste ed il nominativo del responsabile di cantiere.

CAPO 2 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA E SPURGO DI FOSSE BIOLOGICHE

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività normate dal presente capo 2 **non sono tenute al rispetto** (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) **dei limiti assoluti** stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e **dei limiti differenziali** di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica.

2. L'impiego di macchine e di attrezzature deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine e attrezzature **conformi alle direttive CE** in materia di emissione acustica ambientale.

ART. 10 - MANUTENZIONE AREE VERDI E STRADE PUBBLICHE

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle **aree verdi private** è consentito:

- nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

2. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle **aree verdi pubbliche** (sfalcio dell'erba, potature, ecc ...) e delle **strade pubbliche** in virtù della pubblica utilità nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito:

- nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 senza interruzioni;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

ART. 11 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE E RACCOLTA RIFIUTI URBANI

1. Lo spazzamento meccanico e manuale delle aree mercatali e delle aree interessate da manifestazioni è consentito dalle ore 5:00 alle ore 24:00.

2. Le sottoindicate attività, in quanto previste dal “Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” siano esse effettuate da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, poiché di durata limitata e di interesse pubblico sono consentite senza limiti di orario o giornata:

- attività di pulizia delle aree pubbliche (spazzamento meccanico e manuale, pulizia delle caditoie, ...);
- lavaggio, pulizia delle strade e rimozione del guano;
- raccolta dei rifiuti urbani porta a porta, svuotamento dei contenitori stradali o interrati, compattazione dei rifiuti, lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

ART. 12 - PULIZIA E SPURGO FOSSE BIOLOGICHE, LATRINE E POZZI NERI

1. Le attività di pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine e pozzi neri, effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 7.00 nel centro storico, per i bar, i ristoranti ed esercizi pubblici in genere, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 fuori del centro storico e nelle frazioni.

CAPO 3 - MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a **carattere temporaneo** le manifestazioni di pubblico spettacolo indicate all'art. 2, comma 2 lett. c) del presente Regolamento allorché esse non superino complessivamente le **(90) novanta** giornate nell'arco di un anno solare. Nei successivi articoli 14 e 15 sono disciplinate le modalità, la durata ed i limiti acustici da osservare per le diverse tipologie di attività.
2. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di **108 dB(A) LA Slow max** da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.
3. L'effettuazione delle manifestazioni di cui al presente regolamento sono subordinate al rispetto di tutte le vigenti disposizioni previste dalle specifiche normative e dai regolamenti di settore e, ove richiesto, dall'autorizzazione di cui gli artt. 68 e ss. t.u.p.l.s.
4. Le manifestazioni previste in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o in un raggio di 100 m da esse, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, devono essere autorizzate in maniera espressa.
5. Lo svolgimento delle attività degli esercizi pubblici, le manifestazioni di pubblico spettacolo salvo quanto stabilito dagli artt. 14, 15 e 23 devono di norma garantire il rispetto dei valori limiti previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997.
6. Le attività di controllo inerenti eventuali segnalazioni di disturbo, saranno effettuate dagli Enti competenti su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 14 - ADEMPIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' NEI PUBBLICI ESERCIZI

1. Sono consentite un numero di giornate, **in deroga al D.P.C.M. 14/11/1997**, non superiori a **40 (quaranta) nell'arco di un anno**, di cui 20 all'interno e 20 all'esterno del pubblico esercizio³, indipendentemente dal soggetto organizzatore, oltre la serata del 31 dicembre, purché rispettino i limiti della Tabella 1.

Tipologia di Manifestazione	N. max. di giorni	Durata	Fascia oraria	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata LA Slow dB(A)	Limite per il pubblico LA Slow max dB(A)
INTERNO	20	4 h	9 - 24.00 (1) 9 - 00.30 (2)	65	-	108
ESTERNO	20	4 h	9 - 24.00 (1) 9 - 00.30 (2)	70	75	108

Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi

Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Tabella 1 - Limiti per attività entro e fuori i pubblici esercizi

2. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

3. Per poter svolgere tali attività è necessario presentare al Comune una **segnalazione**⁴, sulla modulistica predisposta, prima dell'inizio, che dovrà specificare:

- tipologia e sede dell'attività principale a supporto della quale si intende svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo;
- indicazione e descrizione del tipo di intrattenimenti che verranno effettuati;
- elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno utilizzati;
- periodo ed orari di svolgimento degli intrattenimenti;
- dichiarazione di non aver superato le 20 (venti) giornate all'interno e 20 (venti) giornate all'esterno oltre il 31 dicembre nell'anno;
- dichiarazione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 1 del presente regolamento;
- nominativo, indirizzo e recapito del titolare o referente sull'attività delle manifestazioni.

4. La segnalazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità deputata al controllo nel pubblico esercizio

³ Nei pubblici esercizi sono ricompresi i chioschi

⁴ Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

ART. 15 - ADEMPIMENTI PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

1. Lo svolgimento delle manifestazioni che rispettino i limiti indicati nella Tabella 2 si intende consentito, **in deroga al D.P.C.M. 14/11/1997**, a seguito di presentazione di apposita **segnalazione**, secondo la modulistica predisposta dal Comune.

Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso persone	N. max. di gg per sito	Durata	Limite Orario	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata LA Slow dB(A)	Limite per il pubblico LA Slow max dB(A)
Manifestazioni con limitato afflusso di persone (es. feste parrocchiali, di quartiere, spettacoli bandistici)	< 200	20	-	9 - 24.00 (1) 9 - 00.30 (2)	65	70	108
Manifestazioni con elevato afflusso di persone (es. feste organizzate dal Comune di Imola, dalla Pro-loco e dalle associazioni di categoria)	> 200 < 5000		-	9 - 24.00 (1) 9 - 00.30 (2)	70	75	108
Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).							

Tabella 2 - Limiti per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette a segnalazione

2. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

3. La **segnalazione**, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio, dovrà specificare:

- tipologia e luogo in cui si intende svolgere l'attività rumorosa a carattere temporaneo;
- indicazione e descrizione del tipo di intrattenimenti che verranno effettuati;
- elenco delle principali attrezzature per la produzione, amplificazione e diffusione sonora che verranno utilizzati;
- periodo ed orari di svolgimento degli intrattenimenti;
- dichiarazione del rispetto dei limiti indicati nella Tabella 2 del presente regolamento;
- nominativo, indirizzo e recapito del titolare o referente sull'attività delle manifestazioni.

4. L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale relativa a manifestazioni che superano i limiti di cui alla Tabella 2 e che rispettano i limiti indicati nella Tabella 3, necessita di specifica **autorizzazione in deroga al D.P.C.M. 14/11/1997** da richiedere almeno 30 giorni prima sull'apposita modulistica predisposta dal Comune.

Tipologia di Manifestazione		N. max. di giorni per sito	Durata	Fascia oraria	Limite in facciata LAeq dB(A)	Limite in facciata LA Slow dB(A)	Limite per il pubblico LA Slow max dB(A)
Spettacoli, rassegne musicali e concerti all'aperto (Es. Rocca Sforzesca, piazze, luoghi pubblici,...) Escluse le aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95		10	4 h	00.30 (1) 01.00 (2)	95	100	108
Spettacoli e concerti al chiuso		20	4 h	00.30	70	75	108
Spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni, feste, feste da ballo, e concerti negli spazi e nelle strutture all'aperto nelle aree di cui all' art.4 co.1, lett.a) della L.Q. 447/95 individuata nella planimetria allegata	Area Lungofiume	-	-	24.00 (1) 00.30 (2)	70	75	108
	Area Acque Minerali - Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari	50 max 4 eventi la settimana	6 h	14 – 2.00	70	75	108
	Area Paddock - Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari	10	-	14 – 00,30	95	100	108
Note: (1) feriali e festivi - (2) venerdì e prefestivi							
Non si applica il limite di immissione differenziale ne' altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).							

Tabella 3 - Limiti per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione

5. L'indicazione della durata massima degli eventi deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

6. I valori di cui alla presente Tabella 3 non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

7. Detta richiesta va inoltrata corredata della seguente documentazione, redatta da un tecnico competente in acustica:

a) Elaborati grafici contenenti:

1. stralcio della mappa topografica (in scala adeguata) nella quale sia evidenziata l'area sulla quale avrà luogo la manifestazione e le aree circostanti con la destinazione d'uso degli edifici vicini.
2. stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona d'intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle immissioni sonore della manifestazione.

b) Relazione tecnica illustrativa contenente:

1. elenco e dettagliata descrizione delle sorgenti di rumore, interne ed esterne, tempi di utilizzo nel periodo diurno e/o notturno, livelli di potenza sonora o di pressione sonora a distanza nota, eventuale presenza di componenti tonali, a bassa frequenza o impulsive. Se presenti dovranno essere descritti dimensioni e natura di ostacoli sui percorsi di propagazione del rumore verso i ricettori. Dovrà essere indicata la fase di esercizio causa del massimo livello di rumore e/o disturbo.
2. indicazione degli ambienti abitativi (ricettori), degli spazi utilizzati da persone o comunità presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'attività (tenendo conto della classificazione acustica, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti sonore, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
3. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti stabiliti dalla normativa, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche ed individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

8. Il procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione in deroga si conclude entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda al Comune. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere parere preventivo all'ARPA.

9. Qualora ARPA non esprima parere, in modo da rispettare i termini di cui sopra, questo si intende favorevole.

10. Il responsabile del procedimento, nei termini indicati nei commi precedenti, ha facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria alla completezza istruttoria del procedimento stesso. In tale ipotesi i termini per la conclusione del procedimento vengono sospesi ed inizieranno a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta.

CAPO 4 - ATTIVITÀ AGRICOLE

ART. 16 - ATTIVITA' AGRICOLE A CARATTERE TEMPORANEO STAGIONALE

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, ai sensi del comma 3, art. 11 della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e per tali attività non è prevista nemmeno la comunicazione delle date di svolgimento qualora siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

ART. 17 - CANNONCINI ANTISTORNO

1. L'uso di dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo maggiore o uguale a 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m.

ART. 18 - CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDINE

1. L'uso di cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 m. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

ART. 19 - VENTOLE ANTIGELO

1. Le eccezionalità meteo-climatiche possono giustificare l'utilizzo di tali particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture anche nell'orario 23.00 – 6.00.

CAPO 5 - PARTICOLARI SORGENTI SONORE

ART. 20 - AUTODROMO E KARTODROMO

1. In riferimento alle attività motoristiche svolte all'interno del Kartodromo e dell'Autodromo, quale "Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari", così come definito dal PTCP e dalla planimetria allegata si applica il D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" e il regime delle deroghe ivi previsto nonché quanto definito nei protocolli di intesa sottoscritti con le amministrazioni e le istituzioni deputate alla prevenzione ed al controllo ambientale e sanitario e con il gestore.
2. Per le altre manifestazioni svolte nel "Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari" si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.

ART. 21 - ALTOPARLANTI

1. Fatto salvo quanto disposto per l'attività in periodo elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.) è consentito, ad esclusione del centro storico, nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
2. La richiesta di autorizzazione va presentata alla Polizia Municipale almeno 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'attività.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

ART. 22 - MISURAZIONI E CONTROLLI

1. I parametri di misura riportati nelle tabelle di cui ai precedenti articoli sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- **LA_{eq}**, come definito dal DPCM 16/3/1998, TM (tempo di misura) $\geq 10'$. Tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- **LA_{Slow}**, definito come livello di pressione sonora ponderata A e dinamica slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica, con acquisizione di Short-Leq pari a 1 secondo.

2. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

3. L'Autodromo ed il Kartodromo sono considerati sorgenti fisse di rumore alle quali non si applica il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 e devono essere dotati di un sistema di monitoraggio fisso al fine di verificare la rispondenza, al di fuori dell'area di sedime, dei limiti di immissione previsti dalla normativa nazionale.

4. L'attività di controllo è demandata all'ARPA e alla Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 23 - DEROGHE

1. A seguito di richiesta motivata, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla implementazione turistica, culturale, sportiva del territorio o di particolari eventi di interesse pubblico con provvedimento dirigenziale, assunto previo eventuale parere tecnico, può essere concessa deroga al presente Regolamento.

2. La deroga è concessa agli orari, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore.

3. Per le aree individuate ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447 possono essere derogati i limiti orari e di immissione.

4. Per la tradizionale serata di Capodanno (31 dicembre) gli orari indicati agli articoli 14 e 15 del presente Regolamento vengono prorogati fino alle ore 4,00 del 1 gennaio.

ART. 24 – CONDIZIONI PER IL RISPETTO DELLA CIVILE CONVIVENZA E DELLA VIVIBILITA'

1. I gestori di pubblici esercizi devono adottare accorgimenti atti a garantire il rispetto della civile convivenza ed in particolare idonee misure per impedire che il rumore prodotto dalle sorgenti sonore installate o comunque derivanti dall'esercizio dell'attività, non costituisca fonte di inquinamento acustico.

2. Le attività in deroga dovranno comunque adottare tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici, finalizzati a contenere il disturbo.

ART. 25 – SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della Legge 447/95, con la **sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00** con le procedure di cui alla Legge 689/1991. La stessa sanzione si applica anche per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga.

2. L'esercizio delle attività definite dal Capo 3, svolte in modo difforme da quanto previsto dal Regolamento oltre all'applicazione della sanzione indicata al comma 1) potrà comportare anche la sospensione dell'attività musicale secondo le seguenti modalità:

- seconda violazione: sospensione dell'attività musicale da sei a dieci giorni;
- terza violazione: sospensione dell'attività musicale da dieci a quindici giorni;
- quarta violazione: sospensione dell'attività musicale da dodici a trenta giorni;
- per le ulteriori violazioni: sospensione dell'attività musicale per un numero di giorni progressivamente raddoppiato fino ad un massimo di quattro mesi.

Tali sanzioni si applicano tenuto conto delle altre eventuali sanzioni comminate negli ultimi due anni alla medesima attività

3. Qualora l'attività prosegua ulteriormente in modo inottemperante rispetto ai precedenti provvedimenti già assunti dal Comune, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a disporre le misure di contenimento del rumore ritenute più opportune finanche alla sospensione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo mediante apposizione di sigilli alla sorgente stessa, se individuabile, oppure sospendere l'intera attività.

4. Qualora ricorrono le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 L. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

5. Eventuali modifiche alle sanzioni stabilite dalle leggi dello Stato o dalla Regione si applicano direttamente senza necessità di modificare il presente Regolamento.

ART. 26 - MODULISTICA

1. Le segnalazioni e le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate con l'uso della modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito istituzionale.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della data di compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 19/01/2011.

2. Con l'entrata in vigore sono abrogate tutte le norme contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali in contrasto con il presente regolamento.


3. Le modifiche al presente Regolamento comportano l'obbligo della redazione del testo coordinato.

ART. 28 - TRASPARENZA

1. Ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 le autorizzazioni in deroga saranno consultabili sul sito web del Comune “Amministrazione trasparente” alla sezione “Provvedimenti”.

AREE DI CUI ALL' ART. 4 CO. 1, LETT. A) DELLA L.Q. 447/95

Area Lungofiume



Polo Funzionale Autodromo Enzo e Dino Ferrari

